18/10/2018 - VERBALE DI CONSIGLIO	
Il giorno 18 del mese di ottobre dell'anno 2018, nella sede dell'Ordine degli Psicolog	ri CE
della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguent	i VIQ
componenti:	BARI
dott. Riccardo Bettiga – Presidente	MO
dott.ssa Laura Parolin – Segretario	LLA
	GIDE
dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere	OTO
dott. Paolo Bozzato - Consigliere	Psic
dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere	BGL1]
dott. Paolo Campanini – Consigliere (entrata ore 21:11)	DINEDEG
dott.ssa Cristina Contini - Consigliere (entrata ore 20:58))RDI
dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere (entrata ore 20:58)	O
dott.ssa Valeria la Via – Consigliere	
dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere	
dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere	
dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere	
Assente il dott. Luca Longo. Non partecipa la Consigliera Alessandra Micalizzi in	n
quanto rappresentante della sezione B.	
Per le discussioni relative ai casi di deontologia, alla seduta partecipano anche l'Avv	7.
Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica e l'Avv. Elena	a
Leardini consulente legale OPL per la Deontologia.	

Pag. 1 | 23

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:	
	~^ <u>}</u>
1. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni	202)
di spesa;	NDIA
2. Procedimento disciplinare P.A. / M. A. ore 20:00;	ÆBARI
3. Casi di Deontologia:	Lon
a) P.E. / G.L.	ELLA
b) O.P. / I.F M.A.	OGIL
c) parere su quesito prot_opl_0001818/2018	COL
d) F.E. / G.P.	LIPSI
e) S.C. / P. P.M.	EDEG
f) B.L. / M.R.	RDINEDEGLI
2, 2.2., 2.2	Ö
Il Presidente Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 10	
consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 19:40	
Si passa al punto 1 dell'OdG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture,	
progetti, attività e impegni di spesa;	
Il Presidente dott. Bettiga dà lettura della delibera di affidamento d'incarichi relativi	
ai progetti Referenti territoriali, Partnership ed eventi e Presentazione libri e agli	
eventi "Etichetta, narrazione o opportunità d'incontro" (che sarà tenuto da Bornia,	
Molinari e Lingiardi il 5 novembre in Casa della psicologia) e "La fatturazione	
elettronica tra privati" (che sarà presentato da Giostra e Sturaro il 13 novembre.	
La delibera viene approvata con 10 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Mazzucchelli,	
Bertani, Bozzato, Cacioppo, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)	

Pag. 2 | 23

(delibera n. 269/18)	
	~^}
Si passa al punto 2 dell'OdG: Procedimento disciplinare P.A. / M. A	202)
Il Consigliere relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.	DIA
	BARI
Della discussione viene redatto verbale separato.	A_LOM
Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga mette ai voti la comminazione dell'avvertimento	IDELI
ai sensi degli artt. 3 e 7 del Codice Deontologico a P.A.	OLOGIDELI
La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli	SIC
(Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Grimoldi, La Via, Marabelli,	RDINEDEGLIP
Pasotti, Ratto)	N ED
Pertanto, il Consiglio dell'Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto)kDI
sopra, decide di archiviare il caso B.A. / G. L.F.	0
(delibera n. 270/18)	
Si passa al punto 3 dell'OdG: casi di deontologia	
a) P.E. / G.L.	
Alle ore 20:58 entrano i Consiglieri Mauro Grimoldi e Cristina Contini	
Alle ore 21:11 entra il Consigliere Paolo Campanini	
L'Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.	
Si comunica al Consiglio che l'iscritta con Delibera di accoglimento si è cancellata il	
21.6.2018. Tanto si evidenzia che il Consiglio possa adottare la Delibera del	
procedimento disciplinare ai sensi dell'Art. 12 c. 2 del Regolamento disciplinare	
OPL. Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di	
VERDALE DI CONSIGNO 19/19/2019	

Pag. 3 | 23

sospendere il procedimento.		
		\sim
La delibera di sospensione del procedimento del ca	so P.E. / G.L . viene approvata	2025
con 13 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Mazzucchell	i, Bertani, Bozzato, Cacioppo,	DIA
Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pas	otti, Ratto)	TBAR
(delibera n. 271/18)		
		ELLA
b) O.P. / I.F M.A.		OGID
		COL
Il Consigliere Dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso.		$_{ m LI}{ m PSI}$
Esposto		EDEG
Con atto pervenuto in data 1.2.2017 l'esponente, padre	e di un minore coinvolto in «un	RDIN
procedimento penale mosso a carico del maestro di scuola	elementare per reati di violenza	<u> </u>
sessuale e corruzione di minori», lamenta che l'iscritt	a ha accettato un incarico in	
assenza di ogni formalità per svolgere la funzione di a	nusiliario di P.G. a tutela di un	
minore (di anni 8), forse abusato sessualmente dal pr	oprio maestro, in occasione di	
un incombente di estrema delicatezza esperito proprio	nell'ambito di un sopralluogo	
dei luoghi dove sarebbero avvenuti alcuni degli episc	odi di violenza (<i>ndr:</i> l'iscritta è	
stata chiamata a presenziare per tutelare il minore	durante il sopralluogo) e in	
seguito in modo altrettanto informale le è stato richie	sto dalla PG di produrre delle	
osservazioni scritte; l'iscritta, nonostante ave	sse piena consapevolezza	
dell'inadeguatezza delle modalità con cui l'incomber	nte si stava svolgendo ("con la	
brutalità con cui è stato svolto", ha scritto il Tribunale in j	proposito), pur avendo riferito	
che l'unica sua funzione in quel contesto era la protez	ione del minore, nonostante la	
presenza di più persone estranee e potenzialmen	nte minacciose o comunque	

Pag. 4 | 23

pericolose per la tranquillità e la stabilità emotiva del minore, non è mai intervenuta	
a tutela di quest'ultimo, né gli ha mai prestato concreta assistenza nel corso del	
sopraluogo e, in relazione allo stesso incombente, ha addirittura predisposto una	COES
relazione del tutto diversa dalla tutela del minore - che non aveva prestato - e del	RDIA
tutto avversa allo stesso. In violazione dell'art. 26 del C.D., pur avendo preso atto	MBAF
che l'incombente e l'indagine riguardavano la scuola frequentata dai suoi figli negli	
ultimi 10 anni - e quindi un ambiente scolastico (persone e luoghi) di cui aveva una	OGIDELLA
conoscenza di lunga data - non solo non si è astenuta dall'incarico, ma ha anche	
arricchito la propria relazione con dettagli che le derivavano proprio dalla sua	
esperienza personale di "mamma" utente della scuola; nonostante fosse del tutto	RDINEDEGLIPSICOLO
ignara degli elementi di indagine e della situazione del minore, ha redatto una	NEDE
relazione molto particolareggiata (inserendovi dettagli frutto delle proprie)RDI
conoscenze personali e informazioni fornite dalla P.G. e da lei non verificate	
direttamente), giungendo a offrire interpretazioni di tipo (apparentemente)	
diagnostico e suggerimenti anche investigativi. Ciò si ritiene costituisca una chiara	
violazione dell'art. 7 del C.D. Sempre nella relazione sul sopralluogo inviata alla	
Squadra Mobile in qualità di ausiliario di P.G come specificamente indicato nella	
relazione stessa - ha formulato delle valutazioni relative alla attendibilità del	
bambino (ad esempio: «le dichiarazioni appaiano decisamente bizzarre e a tratti	
incongruenti con un piano di realtà che sarà facilmente oggetto di analisi e di verifica da parte	
degli inquirenti») pur non disponendo di alcun elemento per potersi esprimere al	
riguardo in tali termini, come la stessa ha poi più volte ammesso nel corso del suo	
esame. Nonostante il ridimensionamento del proprio elaborato operato a	
dibattimento, la relazione era formulata in maniera tale da introdurre nel	
procedimento penale degli spunti interpretativi del tutto errati (errori cui si è potuto	

porre rimedio, appunto, solo a seguito di un approfondito esame testimoniale). A	
parere degli scriventi, ciò vale a integrare una violazione dell'art. 25 del Codice	
Deontologico.	2000
)IA
Chiarimenti	BARI
In data 14.2.2018 l'iscritta invia i suoi chiarimenti. L'iscritta precisa che la vicenda in	ALOM
esame trae origine da un invito verbale e informale che ha ricevuto da parte della	DELL
P.G. su incarico del PM a partecipare ad un sopralluogo che era stato espressamente	
chiesto e sollecitato dai difensori di parte lesa, i quali ne avevano fatto richiesta a	RDINEDEGLIPSICOLOGIDELL
seguito delle dichiarazioni rese dal minore, in modalità protetta, alla	III
neuropsichiatra. L'invito verbale è stato rivolto alla iscritta ed «è stato accolto senza	NEDE
indugio, nel solo interesse di tutela del minore, pur senza formale nomina, come spesso nella	RDII
prassi del mio coinvolgimento». «Nel pieno esercizio delle mie funzioni professionali per le	0
quali la Tutela del Minore in ogni campo è prioritaria, di accettare ugualmente l'incarico	
malgrado la mancanza dei formalismi usati in casi analoghi. A tal riguardo, preciso che la	
richiesta che mi era stata rivolta era solo quella di stare "vicino al bambino durante una prova	
psicologica ed emotiva di tale portata"». Ribadisce che gli unici motivi che l'hanno	
portata ad accettare l'incarico sono stati «l'urgenza di quella mattina e la fiducia negli	
operatori di P.G.» L'iscritta dichiara di non aver potuto richiedere alcuna liquidazione	
per la prestazione professionale proprio a causa della mancanza di incarico ufficiale.	
L'iscritta sostiene che non ci fosse incompatibilità professionale a causa del fatto che	
le indagini si svolgessero nel plesso scolastico frequentato in passato dai suoi figli;	
afferma di non aver mai conosciuto l'imputato a causa della differenza di età dei	
figli, di non aver mai avuto interlocuzioni con Preside e Vicepreside allora in carica,	
di avere buone relazioni lavorative con la Questura di V., il Commissariato di V. e	

in diverse stazioni di Carabinieri della provincia proprio nell'ottica di una	
cooperazione proficua tra gli operatori.	
L'iscritta evidenzia «a dispetto di quanto sostiene controparte, nel caso in esame il ruolo di	LOE)
protezione del minore è stato pienamente assolto Il bambino, in tal senso, non è mai stato	OIA
messo in difficoltà;non era necessario né opportuno né richiesto dal PM, di interagire di	OMBARDI
continuo con lui, di interfacciarsi con lui come avviene in un'audizione protetta video-	O.
	LLA
registrata».	IDE
L'iscritta sostiene che fosse inevitabile che il minore si trovasse a disagio in una	SICOLOGIDELI
situazione così emotivamente complessa.	8
	\mathbf{P}_{SI}
L'iscritta sostiene di aver sottolineato come la presenza di numerosi soggetti potesse	EGELI
essere critica tuttavia, tutte le persone coinvolte avevano titolo ad essere presenti	(ED)
(padre, madre, bidella che però è stata allontanata, 2 agenti di polizia di cui uno in	RDINEDEGLIP
disparte e la Vicepreside) e afferma che si trattava di una situazione differente da	O
un'audizione protetta.	
Riguardo alla richiesta di scrivere «due righe», l'iscritta sostiene di aver agito	
nuovamente in ragione «del rapporto di fiducia e collaborazione professionale e che non si	
trattasse di una sua dimenticanza, vista la sua lunga esperienza professionale» non	
riscontrando che fosse inopportuno.	
L'iscritta sostiene che, proprio per il fatto che l'incarico fosse, «di fatto», sia stato	
lecito per lei ricevere sommarie informazioni sul caso «che introducevano quanto il	
bambino sarebbe andato a narrare e racchiudevano in breve quanto gli fosse accaduto nei mesi	
precedenti». L'iscritta stessa durante il dibattimento è rimasta stupita del fatto che le	
sue osservazioni siano state ammesse agli atti pur senza nomina formale. Aggiunge	
che le sue note sono state «sommarie» proprio «in ragione dell'urgenza» e che «a seguito	
di una nomina ufficiale, ci sarebbe poi stata una relazione più ordinata e completa, organica	

e chiara». L'iscritta ribadisce che non si aspettava che le sue sommarie osservazioni	
venissero ammesse agli atti e sottolinea come fossero «PRIVI DI ALCUN	
ELEMENTO DIAGNOSTICO»Ogni elemento, ogni termine, ogni avverbio sono stati	2025
strumentalizzati e soggettivamente interpretati».	DIA
L'iscritta aggiunge che le sue osservazioni servissero a «suffragare - in altra sede	MBARD
opportuna e diagnostica - che il bambino avesse davvero vissuto un evento	Los
traumatico e, invece, sono state strumentalizzate.)ELLA
Riguardo al suo atteggiamento nel corso del dibattimento (cita l'Avv: «la dott.ssa	LOGII
abbia preso coscienza della gravità del proprio comportamento») l'iscritta sostiene di aver	0
percepito un'ingiustizia a causa dell'aggressività dell'avvocato, come se lei stessa	Tin Pe
fosse l'imputata, «solo per aver fornito una prestazione sollecita e puntuale, pur nella	RDINEDEGLI PSICOLO
imprudenza di non avere sollecitato la formalità di un incarico che la potesse tutelare da	RDI
quanto ora le viene contestato, e nella totale buona fede della correttezza di quanto fatto e	O
scritto e che successivamente è stato del tutto manipolato (non si comprende a che fine)».	
In conclusione l'iscritta riprende alcuni passaggi già ampiamente esposti,	
aggiungendo che il sopralluogo «non è stato brutale» così come descritto dal	
Tribunale. «Il bambino, schivo di suo per la situazione, non è mai stato messo in difficoltà e	
la funzione di protezione dell'ausiliario di PG non è mai mancata; non è assolutamente	
aderente al vero che la psicologa non sia mai intervenuta in tutela del bambino». «Il bambino,	
infine, non ha mai avuto bisogno di "concreta assistenza" poiché è stato lasciato libero con i	
suoi modi ed i suoi tempi di assolvere al compito che gli era stato richiesto, per volontà	
esplicita del padre». Le osservazioni sono state redatte in brevissimo tempo viste le	
scadenze delle festività, «non c'è alcuna esplicita valutazione diagnostica ma solo la	
registrazione netta di quanto espresso dal bambino come se fosse stato fatto lo sbobinamento	
di una registrazione» (Art.25).	

Commissione Deontologica	
La Commissione Deontologica tenuto conto dell'esposto e dei chiarimenti pervenuti,	COE)S
rileva che l'iscritta ha svolto due atti professionali: la presenza al sopralluogo come	ARDIA
ausiliario di P.G. e la stesura delle sue osservazioni circa il sopralluogo. L'iscritta è	MBAF
stata presente al sopralluogo su richiesta della PG con il mandato di ascoltare.	
Successivamente le è stato chiesto di scrivere «due righe». L'iscritta ha redatto una	DELLA
relazione avente come oggetto: «osservazione concernenti il sopralluogo avvenuto presso	TOCI
le scuole In relazione alle rivelazioni del minore» (Si veda relazione allegata	RDINEDEGLIPSICOLOGIDELI
all'esposto). Si rimanda anche alla lettura del documento relativo all'udienza del	
03.03.2016 dove viene svolta l'audizione dell'iscritta.	
Inoltre dalla sentenza allegata all'esposto è possibile apprendere la storia completa	ORDI
della vicenda. In particolare a pag. 15 viene descritto il secondo atto investigativo	
rappresentato dal sopralluogo: «Dalla documentazione fotografica acquisita relativa al	
sopralluogo mostra con tutta evidenza lo spaesamento di un bambino che viene portato in un	
luogo dove lui stesso dichiara di aver subito degli abusi, e lo si vede con il suo cappuccio	
calzato in testa nonostante il caldo del riscaldamento (quasi a cercare una difesa) e sperso nel	
vuoto di quei locali». «ancor più merita censura la presenza della dott. ssa O. non tanto	
per la giustificazione (assolutamente sacrosanta in termini di tutela del minore), ma per il	
modo in cui è stata condotta». «Con una nomina meramente verbale, su semplice richiesta	
della dott.ssa N. che la chiama quel sabato mattina antivigilia di Natale e che le dice " Mi	
ha detto: "Guarda, non ho però nessuna nomina, vieni, ma ascolti soltanto quello che il	
bambino racconta ". Io sono andata e non ho fatto nessuna domanda al bambino, ho ascoltato	
quello che il bambino raccontava alla dott.ssa N. che faceva diciamo così lo invitava a	
raccontare gli episodi in palestra" la dott.ssa O. non solo è stata presente, ma anche redatto	

una relazione avente ad oggetto "osservazioni concernenti il sopralluogo"».	
In questa relazione, che la teste ha confermato essere stata richiesta dalla dott. N. e	
che lei ha redatto nel pomeriggio di quello stesso giorno, ha riportato quello che si	(CE)
ricordava, facendo transitare anche della scienza privata (come la presenza delle	DIA
tende alle finestre negli ultimi dodici anni) o valutazioni che non supportate da	MBARDI
elementi oggettivi di conoscenza o di indagine psicologica attinente al caso non	
rivestono alcun valore probante come quella che "le dichiarazioni appaiono decisamente)GIDELLA
bizzarre e a tratti incongruenti con un piano di realtà che sarà facilmente oggetto di analisi	
e di verifica da parte degli inquirenti ".	100]
L'iscritta ha redatto una relazione in cui esprime valutazioni e giudizi senza una	RDINEDEGLIPSICOLO
conoscenza adeguata e senza valutare ipotesi interpretative alternative e pertanto si	EDE
ipotizza la violazione dell'Art. 7 (Nelle proprie attività professionali, nelle attività di	MOIN.
ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo	0
psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di	
attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone,	
all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo	
psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla	
conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile).	
La commissione ritiene che l'iscritta, nelle modalità in cui ha accettato il mandato,	
nella stesura della relazione, nelle valutazioni riportate, abbia violato l'Art. 5 (Lo	
psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti	
scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate).	
Si ipotizza un violazione dell'Art. 25 in quanto l'iscritta ha formulato delle	
valutazioni, per altro non richieste, con una comunicazione non rispettosa anche in	
relazione alla tutela psicologica dei soggetti. Non essendoci un mandato a una	

relazione valutative e il consenso dei genitori si ipotizza la violazione dell'Art. 31 (<i>Le</i>	
prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate	
al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela).	COES
Infine si ritiene una violazione dell'Art. 3; "Lo psicologo è consapevole della	DIA
responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire	MBARDI
significativamente nella vita degli altri è responsabile dei propri atti professionali e delle	<u> </u>
loro prevedibili dirette conseguenze".	ELLA]
La C.D propone quindi l'apertura ai sensi degli Artt. 3 - 5 - 7 – 22 - 25 - 31	OGID
	COL
Camera di Consiglio	LIPSI
Viene data integrale lettura della relazione.	RDINEDEGLIPSICOL
Un Consigliere evidenzia che nella relazione l'iscritta non contestualizza niente di	3DIN
quello che scrive né rispetto al bambino né alla sua storia e non si capisce se è il	Ō
bambino che ha raccontato quelle cose o se gliele ha dette l'agente di polizia	
giudiziaria. L'iscritta non ha tenuto conto del fatto che quella relazione venisse poi	
portata davanti al Giudice.	
Un Consigliere rileva come la condotta dell'iscritta abbia rischiato di condizionare	
l'esito del procedimento (Articolo 22: Lo psicologo adotta condotte non lesive per le	
persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri	
strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi).	
I Consiglieri concordano nella violazione dell'art. 5 (Lo psicologo impiega metodologie	
delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese	
del cliente e/o utente, aspettative infondate) e l'art. 7 (Nelle proprie attività professionali,	
lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di	
attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone,	

Pag. 11 | 23

all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo	
psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla	
conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile).	COE)
L'iscritta poteva domandarsi se quel bambino fosse credibile, nel senso di essere in	DIA
grado, per esempio, di avere correttamente percepito una realtà, di ricordarla e di	OMBARDI
riferirla, ma non prendere in considerazione tutta una serie di aspetti reali e concreti	OM
che sono materia degli inquirenti.	ELLA
Un Consigliere sottolinea che l'iscritta non ha chiarito i confini del suo intervento	RDINEDEGLIPSICOLOGIDELI
con la polizia giudiziaria, ha accettato un incarico che non era chiaro.	SICOI
I Consiglieri confermano la violazione dell'art. 25 (Lo psicologo non usa impropriamente	Institution
gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati	EDE
da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se	RDIN
non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio).	0
I Consiglieri concordano nel ritenere la violazione dell'art. 31 in quanto, l'iscritta non	
ha avuto un mandato per una relazione valutativa da parte dei genitori (art.31. <i>Le</i>	
prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate	
al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela).	
I Consiglieri concordano sul fatto che l'iscritta non è stata consapevole della	
responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può	
intervenire significativamente nella vita degli altri (art.3).	
Il Consiglio vota per l'apertura del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 3, 5,	
7, 22, 25, 31.	
La delibera di apertura del procedimento disciplinare per il caso V. S. / M. L. viene	
approvata con 13 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato,	

Pag. 12 | 23

Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)	
(delibera n. 272/18)	\sim
La convocazione è fissata per il giorno 14/02/2019 alle ore 20:00	2025
g)IA
c) parere su quesito prot_opl_0001818/2018	ARDI
	OM
L'Avv. Elena Leardini presenta un parere relativo al Quesito dott. L.B.	<u>7</u>
<< Prima di affrontare i molteplici risvolti del parere richiesto dalla dott. B., ritengo)ELL.
necessaria una seppur sintetica premessa.	OGID
Laddove tra due soggetti si costituisca un rapporto giuridico, per legge o per stessa	
volontà delle parti, essi diventano centri di imputazione di diritti e di doveri	RDINEDEGLIPSICOL
reciproci. Cosa accade a tali diritti e doveri se uno dei due centri di imputazione,	EDEG
cioè uno dei due soggetti, viene a mancare per causa di morte? Per effetto della	DIN
	ő
successione, alcuni diritti e alcuni doveri si trasmetteranno agli eredi del defunto;	
altri, invece si estingueranno. In generale, si estinguono i diritti personali, si	
trasmettono i diritti reali. Questo, ovviamente, nel caso in cui gli eredi accettino	
l'eredità. Esiste infatti la possibilità che alcuni soggetti, sebbene di fatto già in	
possesso di beni ereditari, non abbiano ancora acquisito pienamente il titolo di eredi,	
ma siano ancora solo chiamati all'eredità.	
Viene illustrato il quesito posto era: << Sono la dr L.B., psichiatra e psicoterapeuta. Lo	
scorso 27 settembre 2017 mio papà [] è venuto a mancare improvvisamente dopo una grave	
caduta a luglio. Una decina di giorni fa una sua paziente mi ha contattata telefonicamente	
dicendomi di voler recuperare i suoi "documenti" che papà aveva. Approfondisco durante	
la telefonata e capisco che la signora fa riferimento a del materiale che lei avrebbe consegnato	
a papà, suppongo io tipo annotazioni (ma lei non lo specifica con precisione), e, in particolare,	
dice, articoli o ritagli di giornale o riviste. In merito a questa richiesta le rispondo subito che	

tale diritto e dovere si fonda su due elementi riassumibili con l'instaurarsi di una	
relazione professionale tra due soggetti da un lato e la qualità personale di uno dei	~}
soggetti, cioè il suo essere iscritto ad un albo professionale, dall'altro.	
Salvo l'ipotesi in cui tale diritto/dovere si sia trasmesso ai suoi collaboratori (cioè a	Ν
coloro i quali, in ragione della loro opera lavorativa, siano entrati in contatto con	3ARDI
fatti, notizie e informazioni del cliente), in caso di sua morte l'obbligazione del	OMB
,	T CTA
professionista cessa, letteralmente, di esistere.	GIDE
B.2 - Il diritto/dovere alla riservatezza propone una tutela più ampia dei dati	0.00
personali di un soggetto, nella misura in cui tali dati siano detenuti da un altro	RDINEDEGLIPSICOLOGID
soggetto non a fini personali. Come noto, in tal caso, l'Interessato può agire numerosi	GLIP
diritti, ma nei confronti del Titolare, del Responsabile e pure dell'Incaricato. Ma che	Z H Z
succede se nessuno di questi soggetti "esiste" più? L'erede del Titolare del)RDI
trattamento di dati personali altrui diventa, per effetto della successione,	0
automaticamente vincolato ai medesimi doveri? In assenza di pronunce o pareri in	
merito, occorre svolgere un'attività di interpretazione che, per quanto accurata, può	
essere soggetta a legittima contestazione; tuttavia, occorre procedervi. La qualità di	
Titolare al trattamento di dati personali altrui si fonda su due elementi: la detenzione	
di dati altrui per precisi scopi e la natura non personale di tali scopi. In alcuni casi, a	
tali elementi se ne aggiunge un terzo: il consenso (informato) dell'interessato, cioè	
del soggetto al quale i dati personali si riferiscono. In assenza di tali elementi, un	
soggetto che viene in possesso di dati personali altrui, per cause non certo fortunate,	
ma comunque fortuite, quale può essere una successione mortis causae, ritengo non	
possa per ciò stesso assumere la qualità di Titolare. Tuttavia, sorge un dovere di	
riservatezza: colui che entra in possesso in maniera legittima di dati personali altrui	
può prenderne anche visione, ma non può divulgarli.	

B.3 - Il professionista era altresì Custode della documentazione per effetto del	
contratto intercorso con il cliente. Per effetto dell'accettazione dell'eredità, l'erede ne	
diviene a suo volta custode, non in forza di un accordo o mandato in tal senso,	COES
quanto piuttosto in virtù di una signoria che egli di fatto può esercitare sulla cosa,	ARDIA
ovvero un potere di fatto che gli consente di intervenire per impedire il verificarsi di	MBAI
un qualsiasi pregiudizio per terzi.	
C - Data la responsabilità extracontrattuale che potrebbe insorgere in capo alla dott.	DELL
B. se uno dei pazienti dovesse rivendicare di aver subito un danno ingiusto dalla	SICOLOGID
divulgazione del materiale che il padre ha formato e raccolto nel corso dell'attività	SICC
professionale intercorsa, ritengo sia prima di tutto nel suo proprio interesse	H _I
liberarsene in modo corretto e cioè restituendolo ai legittimi interessati.	RDINEDEGLIP
A tal fine, può occuparsene personalmente oppure incaricare un proprio	RDIN
professionista di fiducia.	O
Al contempo, dovrà valutare : se scrivere personalmente ad ogni paziente	
invitandolo a ritirare la documentazione entro un termine preciso decorso il quale	
ella sarà legittimata a distruggere la documentazione (decisione questa che se reca il	
pregio di potersi liberare di ogni onere di custodia in un tempo ragionevole,	
imporrebbe il gravoso compito di esaminare la documentazione per risalire	
all'identità dei pazienti, nonché particolare prudenza nel momento in cui si deve	
contattarli), oppure custodire la documentazione con la dovuta diligenza per un	
tempo che andrà stabilito secondo criteri di legge ed attivarsi solo in caso di richiesta	
del singolo paziente.	
D - Come terza ipotesi, può essere anche considerata valida anche quella di	
distruggere il materiale essendosi reso obiettivamente impossibile da raggiungere lo	
scopo per cui è stato raccolto. Ma su tale terza ipotesi, sarebbe opportuno che la dott.	

B. si rivolgesse alle Autorità competenti raccogliendo il parere autorevole del	
Garante della Privacy.	
Due annotazioni finali: la dott. B. non necessita del consenso dei pazienti del padre	2025
per accedere alla documentazione, ma è importante che ella non divulghi senza	ARDIA
giusta causa i dati altrui di cui verrà a conoscenza; se non vi è modo alcuno di risalire	MBA
con certezza all'identità dei pazienti, la dott. B. è sollevata da ogni onere, anche di	
consegna, dato che, per il nostro ordinamento nessuno è tenuto all'impossibile.)GIDELLA
Anzi, tre: non mi sono certo dimenticata della questione degli "appunti personali".	
Riservandomi un ancor più compiuto parere in proposito, mi limito a citare qui un	RDINEDEGLIPSICOLO
provvedimento del Garante: «Le informazioni di carattere personale relative ad una	EGLIF
minore, nonché i disegni da questa redatti, raccolti da un medico neuropsichiatra negli	N E
appunti presi nel corso di una visita specialistica, costituiscono oggetto del diritto di accesso	ORDI
da parte dell'interessato (nella specie, nella persona di un genitore della minore)>>.	
La legge sulla privacy: <<è applicabile a qualunque informazione personale relativa a	
soggetti identificati o identificabili e costituita anche da suoni o da immagini (quale quella	
che può essere riportata in un disegno come quello in esame), ovvero compresa al loro interno	
o nell'ambito di dichiarazioni o di altre forme di manifestazione del pensiero>>	
Nel caso di specie, al professionista è stato richiesto di < <comunicare al="" i<="" ricorrente="" td=""><td></td></comunicare>	
restanti dati di carattere personale non ancora comunicati, con particolare riferimento a quelli	
contenuti nei documenti sopra indicati o in ogni altro eventuale altro appunto o relazione	
contenente anamnesi, giudizi o valutazioni o altri dati da ritenersi di natura personale nei	
termini sopraindicati>>. Diritto di accesso - Dati personali e visite neuropsichiatriche	
- 28 novembre 2001 Garante per la protezione dei dati personali – Doc.web n. 40353.	
Confidando di essere riuscita a tratteggiare un quadro generale sufficiente per dare	
un primo riscontro al quesito della dott. B., resto a disposizione in caso si ritenga di	

dover ulteriormente approfondire la tematica, anche con particolare riferimento	
all'art. 17 C.D.>>	
	2025
Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga chiede di porre il quesito al Garante.	SARDIA
d) F.E. / G.P.	LOM
Alle ore 23:05 esce il Consigliere Dott.ssa Laura Parolin.	ELLA
Il Consigliere Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.	OGII
Esposto	COL
Con atto del 4.8.2016 l'esponente, madre di due minori, lamenta che l'scritta "ha	III Psi
visitato più volte i miei due figli F. e V. senza il mio consenso. Tengo a specificare che fino al	RDINEDEGLIP
13.7.2015 i nostri figli erano in regime di affido condiviso e collocati dal Giudice presso di	RDIN
me". L'esponente fa un breve racconto di alcuni fatti svoltisi dall'autunno 2014 al	0
termine del 201, infine specifica quali sono state secondo lei le violazioni	
deontologiche: visione e presa in carico di entrambi i figli senza suo consenso;	
produzione di "3 relazioni di parte che sono state depositate dal signor R. agli atti in	
Tribunale senza chiederne alcun consenso"; l'iscritta "ha portato avanti un percorso	
psicoterapeutico con i miei figli senza averne le qualifiche in quanto tale professionista risulta	
essere una psicologa e non un psicoterapeuta"; "Non ha interrotto immediatamente gli	
incontri con mio figlio F anche a seguito della raccomandata da parte del mio legale che le	
chiedeva la sospensione immediata dei rapporti con lui".	
Allega le 3 relazioni e la diffida a seguire i minori.	
Chiarimenti	
Nei chiarimenti dell'11 febbraio 2018 l'iscritta ricostruisce in maniera dettagliata i	

Pag. 18 | 23

fatti. Il 22 gennaio 2013, viene contattata dalla dott.ssa E. E. (Medico Chirurgo,	
Specialista in Pediatria e Neonatologia, Giudice Onorario TM Milano), la quale la	\sim
informa di avere fornito il suo nominativo al padre di due minori, F. e V., da lei	COES
stessa seguiti nel 2009. Emerge un quadro di prolungata esposizione dei minori a	A
fattori stressanti e traumatici che si ipotizza debbano essere ricondotti al continuo	SARDI
•	OM
oscillare tra episodi depressivi e ipomaniacali che caratterizzano il disturbo bipolare	Try
di cui la madre soffre da anni (F. all'epoca aveva 10 anni). Incontra il padre dei	IDELI
minori con il quale concorda un percorso di supporto alla genitorialità, che si	
svolgerà in quattro colloqui. Il 13.9.2014, la madre dei minori viene ricoverata in	SICC
TSO; i minori vanno a stare dal padre, «il quale si accorge immediatamente che l'evento,	
per sua stessa natura e per le modalità con cui si è compiuto, ha causato ai bambini un grave	EDE
e repentino peggioramento della sintomatologia ansiosa». Il Signor R. le chiede aiuto, in	RDINEDEGLIPSICOLOGID
quanto psicologa con competenza specifica in materia di bambini e trauma. Il 18	O
settembre 2014 vede per la prima volta i bambini riscontrandone personalmente lo	
stato psicologico. Il 21 settembre 2014, chiede e riceve da parte del signor R. il	
contatto dell'Assistente Sociale, operante presso i Servizi sociali di competenza, che	
già seguivano la situazione familiare dei minori in stretta collaborazione con il TM;	
dall'assistente sociale riceve informazioni ancora più precise e con lei si coordina	
affinché il suo intervento sui minori non contrasti in alcun modo con eventuali altre	
loro attività. Il 25 settembre 2014 l'iscritta scrive la relazione agli atti; ne consegna	
una copia al signor R. e, il 30 settembre 2014, dopo averne anticipato il contenuto per	
telefono, la invia ai Servizio Tutela Minori per segnalare, in quanto a loro volta	
Autorità legalmente competente, l'urgenza della situazione dei minori. In attesa che	
si attivino i Servizi coinvolti, «proseguo nella mia attività di supporto ai minori,	
incontrandoli prima ogni quindici giorni, poi diradando tali incontri in corrispondenza	

di sovraesporli a troppi interventi». «Nel periodo di novembre/dicembre 2015, il Sig. R. mi	
chiede di assistere, in qualità di psicologa dei minori, agli incontri protetti tra costoro e la	
madre; anche la signora G. accetta di buon grado tale mia presenza. Leggo in questo suo	2000
atteggiamento conferma del fatto, già di per sé assolutamente plausibile dato che il mio ruolo	OIA
è stato fin dall'inizio ben noto, che ella sia stata sempre a conoscenza del mio lavoro con i	BARDI
ragazzi. I colloqui, tuttavia, non si sono mai tenuti». Dal luglio 2015, il benessere dei	OMB
bambini è tutelato dal team della Tutela Minori del Comune. Nel dicembre 2015,	TLA
	OGIDE
ricevo dal legale della signora G. una comunicazione con cui mi si accusa, senza	OTO
appello, di avere commesso un illecito e mi viene intimato di fornire "spiegazioni"	Psic
in merito. Inoltre, viene formalizzato l'invito ad interrompere immediatamente gli	RDINEDEGLIPSICOLO
incontri con i minori. Nell'audizione del 27.11 2018 l'iscritta ripercorre in maniera	N. E. C.
dettagliata tutto il percorso svolto con i minori. L'iscritta sottolinea come, già nel	
momento della presa in carico del padre, fosse venuta in contatto con informazioni	
preoccupanti riguardanti la salute psichica del figlio che a 11 anni aveva già	
commesso gesti suicidari. Quando è avvenuto il TSO della madre (13.9.2014), il	
padre ha chiesto all'iscritta di vedere i minori che vede per la prima volta il 19.9.2014.	
La madre non è stata interpellata ma sono stati immediatamente avvisati i Servizi	
dell'inizio della presa in carico. "Mi sono presa un grande responsabilità, lo so: non c'era	
una cosa migliore da fare, ma mi sono sentita di accettare anche perché c'era una rete molto	
forte (assistenti sociali, psicologi dei servizi, NPI, etc).". L'iscritta ha ritenuto di	
intervenire direttamente sui minori anche a fronte di una sua formazione specifica	
•	
sul trattamento del trauma.	
Nell'audizione l'iscritta ribadisce "Non ho incontrato la signora per privilegiare il lavoro	
con i suoi figli. Io ho sempre lavorato perché loro potessero recuperare l'immagine interna	
della madre, ribadendo anche più volte che sarebbe stato necessario prima o poi che loro re-	

incontrassero la loro madre". Nell'audizione afferma «Mi rendo conto di aver fatto delle	
scelte, anche rischiose, che poi sono quelle che mi hanno portata qui. Ma io ho sempre cercato	
di fare la scelta migliore per i bambini in quel momento. L'unica cosa che avrei potuto fare	COE)
per salvaguardarmi era di non accettare il caso, ma non me la sono sentita».	DIA
	BARD
Commissione Deontologica	OM
L'iscritta ha risposto in modo puntuale argomentando le sue scelte sia dal punto di	ELLA]
vista metodologico sia clinico - scientifico, e portando una seria riflessione sulla	OGID
propria responsabilità deontologica. L'iscritta ha contestualizzato il momento della	SICOLOGIDEL
scelta della presa in carico avvenuta nell'immediatezza del TSO della madre e di una	<u> </u>
consapevolezza di una situazione di rischio per la salute dei minori. L'avviso della	RDINEDEGLIP
presa in carico è stato dato ai Servizi. Dal gennaio 2015 al padre viene attribuito il	RDI
potere straordinario anche di decisioni scolastiche e dal marzo 2015 la psicologa	0
apprende fatti che riguardano la madre per i quali propone referto alla Procura	
presso il Tribunale. La Commissione letti gli atti, visti i chiarimenti, sentita l'iscritta	
in audizione istruttoria, considerati che sono stati approfonditi in maniera esaustiva	
tutti gli aspetti critici del caso, ritiene che non emergano elementi di rilevanza	
disciplinare. Si propone l'archiviazione del caso.	
Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il	
caso.	
La delibera di archiviazione del caso F.E. / G.P. viene approvata con 12 voti	
favorevoli (Bettiga, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini,	
Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)	

Pag. 22 | 23

(1-11	
(delibera n. 273/18)	^ ^
	C
All godd ID il i Di i Di ii Di ii di ii	COE)
Alle ore 23:16 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.	V
Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 13/12/2018	DIA
	ARDI
	IMB.
	Õ
	Y.
Il Presidente La consigliera La coordinatrice della	DELI
Riccardo Bettiga Laura Parolin Commissione Deontologica) Jeij
Riccardo Dettiga Ladra Faronni Commissione Deontologica	COLC
Barbara Bertani	00
	Psi
	EGLI
Firma per il punto 3 d)	ŒD)
	RDINEDEGLIF
	<u> </u>
La Consigliera	
Chiara Marabelli	

Pag. 23 | 23